

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n.057-2022

DETERMINA
nr. 39/Direttore Generale del 05.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Pisa** in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy* e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi"
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. **4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. **4.5** In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. **4.6** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: **7.1** Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **7.2** Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. **7.3** Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. **7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. **7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". **7.6** La trasmissione

all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, *“sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.”*. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

VISTO Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l'art. 2 in base al quale In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$, dove: $\sum TV_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116exp,TV,a} + CQTV_{exp,a} + CO_{ITV,exp,a} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + R_{CtotTV,a}$; $\sum TF_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso $\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116exp,TF,a} + CQTF_{exp,a} + CO_{ITF,exp,a} + R_{CtotTF,a}$;
- l'art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro ω_a che fornisce la misura del fattore di sharing $b_a(1 + \omega_a)$ dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza $AR_{SC,a}$, dove il parametro b_a è invece la misura dello sharing dei proventi, AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a . La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell'ETC;
- l'art. 4 stabilisce per ciascuna anno a del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all'anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al **tasso di inflazione programmata (rpi_a)** fissato al 1,7% dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:
 - il **coefficiente di recupero di produttività [X_a]**, che l'ETC, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell'art. 5 dell'MTR-2, di quanto segue:
 - a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
 - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente: $CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$ con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020;
 - il *Benchmark* di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune),

ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) \leq 0.5$;
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2– da cui deriva che: $(1+\gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

- il coefficiente QL_a per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- il coefficiente PG_a connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a \leq 4\%$

- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il **coefficiente C116a** per tenere conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{exp\ 116,TV,a}$ e $CO_{exp\ 116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità."*;
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2); b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
- l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo: $CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$, dove sinteticamente: CSL_a sono i costi di spazzamento e lavaggio strade; CRT_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; CTS_a sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; CRD_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; CTR_a sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero); $CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQTV_{exp,a} + CQTF_{exp,a} + COITV_{exp,a} + COITF_{exp,a}$ sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
- l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a: $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$, dove sinteticamente: $CARC_a$ sono i costi operativi per

l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti; CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili; $COAL_a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;

- l'art. 12 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a: $CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$, dove: Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto; $RLIC_a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;
- l'articolo 17 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RC_{totrv,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e $RC_{totrf,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore provvisorio del parametro K_{dareal} da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, $SLIC_a$, in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;

- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021: i) utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
- Ai fini della determinazione della componente AR_a di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli ETC.
- Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente CCD_a viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
- La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce $COAL_a$ di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
- Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente $Acca$ di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
- L'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

- Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.

VISTI i seguenti allegati alla determinazione n.2/DRIF/2021: Allegato 1: contenente il PEF quadriennale 2022-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF 2022-2025 predisposto dal Gestore;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF 2022-2025 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

PRESO ATTO che l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

- con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2022 per i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;
- con delibera n. 14/2021 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione e modulazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 in applicazione del MTR- 2.
- con delibere n. 12 del 13/04/2022 e n. 16 del 29/04/2022 ha individuato per le gestioni (ambiti tariffari) di sua competenza lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF, eccettuate le seguenti: *Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina*, per le quali ha invece individuato lo schema I;

RICHIAMATI

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

- comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*.
- comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»* ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: *«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»*

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Pisa** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	GESTORE 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Pisa

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEOFOR S.p.A.

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che le componenti di natura previsione di cui all'art. 9 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF hanno la seguente valorizzazione:

ANNO		CO_{EXP}116 (ART. 9.1 MTR-2)	CQ_{EXP} (ART. 9.2 MTR-2)	COI_{EXP} (ART. 9.3 MTR-2)	TOTALE COMPONENTI COSTO PREVISIONALI
2022	GESTORE	0 €	0 €	622.037 €	622.037 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	622.037 €	622.037 €
2023	GESTORE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €
2024	GESTORE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €
2025	GESTORE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	927.943 €	927.943 €

CONSIDERATO che per l'Ambito tariffario in esame questo ETC ha determinato le grandezze (coefficienti/parametri) di propria competenza nei valori seguenti:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO	2022	2023	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
b	0.55	0.55	0.55	0.55
ω	0.3	0.3	0.3	0.3
X	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	0,04 %	0,04 %	4,00 %	4,00 %
PG	0,02 %	0,02 %	3,00 %	3,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni eventuali ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	41.478.075 €	43.956.707 €	46.931.703 €	47.715.453 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	4.425.031 €	3.175.650 €	3.432.950 €	3.436.347 €
ΣT_A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	37.053.044 €	40.781.057 €	43.498.753 €	44.279.106 €

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno del quadriennio il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2022 su 2021	LIM. VARIAZIONE 2023 su 2022	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
ρ	1,65 %	1,65 %	8,59 %	8,59 %

PRESO ATTO che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Pisa** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$) :

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	32.988.761 €	33.533.262 €	36.413.769 €	39.541.712 €
Delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	4.064.283 €	7.247.795 €	7.084.984 €	4.737.395 €

TENUTO CONTO che questo ETC, in relazione alle eccedenze di cui alla tabella precedente, ritiene di non fare istanza di superamento del limite ma, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere alla rimodulazione fra le diverse annualità del PEF ed al loro parziale recupero (solo parte riferita al Gestore) in misura pari a quanto di seguito indicato, avendo verificato con il Comune il permanere dell'equilibrio economico finanziario:

RECUPERO DELTA ($\sum T_A - \sum T_{MAX}$)			
Recupero delta ($\sum T_A - \sum T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	2.035.810 €	5.113.735 €	5.655.068 €
COMUNE	0 €	0 €	0 €
TOTALE	2.035.810 €	5.113.735 €	5.655.068 €

TENUTO CONTO infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	72.257 €	71.237 €	71.237 €	71.237 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	1.520.123 €	960.547 €	960.547 €	960.547 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	1.592.380 €	1.031.784 €	1.031.784 €	1.031.784 €

DATO CONTO che

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2022 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Pisa**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.2/DRIF/2021 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 2 della determinazione n.2/DRIF/2021 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2022-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Pisa**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N.2/DRIF/2021;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) Di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
b	0.55	0.55	0.55	0.55
ω	0.3	0.3	0.3	0.3
X	0,11%	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	0,04 %	0,04 %	4,00 %	4,00 %
PG	0,02 %	0,02 %	3,00 %	3,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

- 4) Di dare atto che sulla base di quanto riportato nella tabella precedente il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2022 su 2021	2023 su 2022	2024 su 2023	2025 su 2024
ρ	1,65 %	1,65 %	8,59 %	8,59 %

- 5) Di approvare il PEF 2022-2025 relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Pisa**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.2/DRIF/2021, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

$\sum T_{MAX}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA) $TA = TVA + TFA \text{ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA } (\sum TA - \sum T_{MAX})$				
ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	27.318.622 €	27.769.566 €	30.743.630 €	33.871.573 €
COMUNE	5.670.139 €	5.763.695 €	5.670.139 €	5.670.139 €
TOTALE	32.988.761 €	33.533.262 €	36.413.769 €	39.541.712 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 su 2021	VARIAZIONE 2023 su 2022	VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
	1,65 %	1,65 %	8,59 %	8,59 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	72.257 €	71.237 €	71.237 €	71.237 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	1.520.123 €	960.547 €	960.547 €	960.547 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	1.592.380 €	1.031.784 €	1.031.784 €	1.031.784 €
ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	31.396.382 €	32.501.478 €	35.381.985 €	38.509.928 €

- 9) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 10) di trasmettere il presente atto al **Comune di Pisa** per le deliberazioni conseguenti;
- 11) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa;
- 12) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

ALLEGATO A

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	#NOME?			#NOME?			#NOME?			#NOME?		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	1.814.978	-	1.814.978	1.644.531	-	1.644.531	1.644.531	-	1.644.531	1.644.531	-	1.644.531
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.499.735	-	3.499.735	4.744.840	-	4.744.840	4.270.356	-	4.270.356	4.270.356	-	4.270.356
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	5.565.574	-	5.565.574	5.421.804	-	5.421.804	5.421.804	-	5.421.804	5.421.804	-	5.421.804
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	10.159.626	-	10.159.626	11.468.262	-	11.468.262	11.468.262	-	11.468.262	11.468.262	-	11.468.262
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	564.496	-	564.496	870.402	-	870.402	870.402	-	870.402	870.402	-	870.402
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	234.594	-	234.594	620.199	-	620.199	620.199	-	620.199	620.199	-	620.199
Fattore di Sharing b	1	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	129.027	-	129.027	341.110	-	341.110	341.110	-	341.110	341.110	-	341.110
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	1.093.456	-	1.093.456	1.198.035	-	1.198.035	1.198.035	-	1.198.035	1.198.035	-	1.198.035
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,715	0,72	0,72	0,715	0,72	0,72	0,715	0,72	0,72	0,715
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	781.821	-	781.821	856.595	-	856.595	856.595	-	856.595	856.595	-	856.595
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{totTV}	243.718	241.786	485.504	243.718	-	243.718	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		2.121.001	2.121.001		2.514.053	2.514.053		2.514.053	2.514.053		2.514.053	2.514.053
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				2.035.810	-	2.035.810	5.113.735	-	5.113.735	5.655.068	-	5.655.068
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	20.937.279	2.362.787	23.300.067	25.231.662	2.514.053	27.745.715	27.591.385	2.514.053	30.105.438	28.132.718	2.514.053	30.646.771
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.271.782	-	4.271.782	4.357.079	-	4.357.079	4.357.079	-	4.357.079	4.357.079	-	4.357.079
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	12.181	1.245.559	1.257.740	12.181	1.317.199	1.329.380	12.181	1.317.199	1.329.380	12.181	1.317.199	1.329.380
Costi generali di gestione CGG	1.594.944	280.523	1.875.468	1.478.786	226.519	1.705.305	1.478.786	226.519	1.705.305	1.478.786	226.519	1.705.305
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	87.670	60.433	148.103	90.463	60.373	150.836	90.463	60.373	150.836	90.463	60.373	150.836
Costi comuni CC	1.694.795	1.586.516	3.281.311	1.581.429	1.604.091	3.185.521	1.581.429	1.604.091	3.185.521	1.581.429	1.604.091	3.185.521
Ammortamenti Amm	688.836	-	688.836	956.844	-	956.844	1.605.565	-	1.605.565	1.677.784	-	1.677.784
Accantonamenti Acc	-	1.270.059	1.270.059	-	3.105.070	3.105.070	-	2.528.461	2.528.461	-	2.528.461	2.528.461
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.270.059	1.270.059	-	3.105.070	3.105.070	-	2.528.461	2.528.461	-	2.528.461	2.528.461
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	408.164	-	408.164	675.829	-	675.829	1.097.113	-	1.097.113	1.129.506	-	1.129.506
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	177.380	-	177.380	171.090	-	171.090	171.090	-	171.090	171.090	-	171.090
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	86.932	-	86.932	71.904	-	71.904	71.904	-	71.904	71.904	-	71.904
Costi d'uso del capitale CK	1.361.312	1.270.059	2.631.371	1.875.668	3.105.070	4.980.738	2.945.672	2.528.461	5.474.134	3.050.284	2.528.461	5.578.746
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	57.541	-	57.541	57.541	-	57.541	57.541	-	57.541	57.541	-	57.541
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	1.031.723	1.675.270	2.706.993	220.078	221.092	1.014	134.409	-	134.409	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		803.980	803.980		453.449	453.449		453.449	453.449		453.449	453.449
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	8.417.153	5.335.824	13.752.977	7.651.640	5.383.702	13.035.342	8.807.313	4.586.002	13.393.315	9.046.334	4.586.002	13.632.336
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	29.354.432	12.123.643	41.478.075	32.883.302	11.073.406	43.956.707	36.993.775	9.937.928	46.931.703	37.777.525	9.937.928	47.715.453
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma Tfa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	29.354.432	7.698.611	37.053.044	32.883.302	7.897.755	40.781.057	36.398.698	7.100.054	43.498.753	37.179.052	7.100.054	44.279.106

Grandezze fisico-tecniche											
raccolta differenziata %			63%			63%			63%		
$q_{0,2}$ t/ton			61.154,32			61.154,32			61.154,32		
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			49,82			53,07			53,94		
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,65			37,65			37,65		
Coefficiente di gradualità											
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,22			-0,22			-0,22		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,05			-0,05			-0,05		
Totale γ			-0,27			-0,27			-0,27		
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,73			0,73			0,73		
Verifica del limite di crescita											
$PI_{0,0}$			1,7%			1,7%			1,7%		
coefficiente di recupero di produttività $X_{0,0}$			0,11%			0,11%			0,11%		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{0,0}$			0,00%			0,00%			4,00%		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{0,0}$			0,06%			0,06%			3,00%		
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,65%			1,65%			8,59%		
$(1+\rho)$			1,0165			1,0165			1,0859		
$\Sigma T_{0,0}$			37.053.044			40.781.057			43.498.753		
$\Sigma TV_{0,0-1}$			15.163.802			19.235.784			20.497.920		
$\Sigma TF_{0,0-1}$			17.289.300			13.752.977			13.035.342		
$\Sigma T_{0,0-1}$			32.453.102			32.988.761			33.533.262		
$\Sigma T_{0,0} / \Sigma T_{0,0-1}$			1,1417			1,2362			1,2972		
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			32.988.761			33.533.262			36.413.769		
delta $(\Sigma T_{0,0} - \Sigma T_{max})$			4.064.283			7.247.795			7.084.984		
TVa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	18.901.469	334.315	19.235.784	20.117.927	379.993	20.497.920	21.936.317	1.084.137	23.020.454	24.825.239	1.084.137
TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	8.417.153	5.335.824	13.752.977	7.651.640	5.383.702	13.035.342	8.807.313	4.586.002	13.393.315	9.046.334	4.586.002
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta $(\Sigma Ta - \Sigma T_{max})$	27.318.622	5.670.139	32.988.761	27.769.566	5.763.695	33.533.262	30.743.630	5.670.139	36.413.769	33.871.573	5.670.139
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			791.413			481.843			481.843		
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			800.967			549.941			549.941		
$\Sigma TV_{0,0}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			18.444.371			20.016.076			22.538.611		
$\Sigma TF_{0,0}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			12.952.010			12.485.401			12.843.374		
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			31.396.382			32.501.478			35.381.985		
Attività esterne Ciclo integrato RU	83.465	-	83.465	83.827	-	83.827	83.827	-	83.827	83.827	-

Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021)

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Pisa

Sommario

1. PREMESSA	18
1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	18
1.2 SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	18
1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DELL'ATO TOSCANA COSTA	18
1.4 DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	19
1.5 ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE	19
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI	19
3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO	19
4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE	19
5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	20
5.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	20
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	21
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	22
5.1.3 Coefficiente C116	23
5.2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ	24
5.2.1 Componente previsionale CO116	24
5.2.2 Componente previsionale CQ	24
5.2.3 Componente previsionale COI	24
5.3 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	25
5.4 VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING	25
5.4.1 Determinazione del fattore b	26
5.4.2 Determinazione del fattore ω	27
5.5 CONGUAGLI	28
5.6 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	28
5.7 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO	29
5.8 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	30
5.9 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDA IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE	30
5.10 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	30
5.11 ULTERIORI DETRAZIONI	31

1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni².

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo EGATO ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A. è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è differito a dopo il 31/12/2022 sui i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, nei quali nel frattempo continua ad operare il Gestore in essere al 31/12/2020.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di Pisa.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 ³	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI PISA

1.3 Impianti di chiusura del ciclo integrato dell'ATO Toscana Costa

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI INTEGRATI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A.	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. ⁴	COMPOSTAGGIO	MASSA (MS)
ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A.	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO	PONTEDERA (PI)

² Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

³ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEOFOR.

⁴ Integrato a partire dal 2023

IMPIANTI MINIMI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI AGGIUNTIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
ECOFOR SERVICE S.P.A.	DISCARICA	PONTEDERA (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SEA RISORSE S.P.A.	COMPOSTAGGIO-VERDE	VIAREGGIO (LU)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	POMARANCO (PI)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
GUAN S.N.C.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2022-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina 2/DRIF/2021;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina 2/DRIF/2021;
- La **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina 2/DRIF/2021, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- L'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

Ai sensi dell'art 28, comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel predisposto con il supporto di ANEA popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle suddette fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC dà preliminarmente evidenza che, per ciascun anno del quadriennio (2022 -2025) il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita assume per l'ambito tariffario in esame i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{MAX} (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	32.988.761 €	33.533.262 €	36.413.769 €	39.541.712 €

Riguardo al limite alla crescita, la delibera 363/2021/R/RIF, prevede che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 1,7%⁵ in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

⁵ Così come da deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, al primo comma dell'art. 1, fatta salva la possibilità di ulteriori aggiornamenti;

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116_a**. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, in relazione ai parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi - assume per ogni anno (a) del quadriennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
rpi	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
X	0,11 %	0,11 %	0,11 %	0,11 %
QL	0,04 %	0,04 %	4,00 %	4,00 %
PG	0,02 %	0,02 %	3,00 %	3,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %
ρ	1,65 %	1,65 %	8,59 %	8,59 %

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, il coefficiente di recupero della produttività deve essere quantificato nel rispetto delle condizioni riportate nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5 \%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a \geq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1 \%$

Dove:

- $CU_{eff,a-2}$** rappresenta il costo unitario effettivo che, come alla lettera a) dell'articolo sopra citato, viene calcolato, in sede di prima determinazione tariffaria, con la seguente formula:

$$CU_{eff,2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020})/q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- γ_a sono i livelli di qualità ambientale delle prestazioni, espressi dalla somma delle seguenti componenti:
 - $\gamma_{1,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata;

- $\gamma_{2,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Per quanto riguarda il confronto tra costo unitario effettivo e benchmark sulla base dei valori riportati nella successiva tabella risulta quanto segue:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE	30.469.517 €	32.453.102 €	32.988.761 €	33.533.262 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	61.154,32	61.154,32	61.154,32	61.154,32
CU_{EFF} CENT€/KG	49,82 €	53,07 €	53,94 €	54,83 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO CENT€/KG	37,65 €	37,65 €	37,65 €	37,65 €
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)	12,17 €	15,42 €	16,29 €	17,18 €

- Per quanto riguarda la misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, (per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2) emerge per ciascun anno del quadriennio quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
1+γ_a	0,73	0,73	0,73	0,73
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO	AVANZATO

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU_{EFF,A-2}	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X_A
ANNO 2022	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2023	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2024	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %
ANNO 2025	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X _A ≤ 0,3 %	0,11 %

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come previsto dal comma 10.1 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, in ciascun anno del quadriennio (2022-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TV,aexp}$ e $COI_{TF,aexp}$.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a	0,04 %	0,04 %	4,00 %	4,00 %

- Il coefficiente QL_a assume i valori sopra indicati in quanto **sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità sia per rispettare gli standard contenuti nel vigente contratto di servizio sia per adeguarsi a quelli fissati nel TQRIF in relazione alla scelta adottata da questo ETC di collocare la gestione (l'ambito tariffario) nel quadrante III. Ulteriormente il coefficiente assume i sopra indicati valori in relazione all'introduzione di COI, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 5.2.3.

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a	0,02 %	0,02 %	3,00 %	3,00 %

- Il coefficiente PG_a assume i valori sopra indicati in quanto **sono** previste variazioni nelle attività gestionali anche in relazione all'introduzione di COI, come meglio evidenziato nel successivo paragrafo 5.2.3.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del quadriennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA IV	SCHEMA IV	SCHEMA IV	SCHEMA IV

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$C116_a$	0 %	0 %	0 %	0 %

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale **CO116_a**, **CQ_a** e **COI_a** proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

Costi previsionali																				
	2022					2023					2024					2025				
Costi previsionali parte variabile	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
CO _{exp,116TVa}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{explTVa}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{expTVa}	564.496	-	-	564.496	-	870.402	-	-	870.402	-	870.402	-	-	870.402	-	870.402	-	-	870.402	-

	2022					2023					2024					2025				
Costi previsionali parte fissa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
CO _{exp,116FFa}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{explFFa}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COI _{expFFa}	57.541	-	-	57.541	-	57.541	-	-	57.541	-	57.541	-	-	57.541	-	57.541	-	-	57.541	-

5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della component **CO116**.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **CQ**.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, risulta valorizzata la componente **COI**, in particolare, come illustrato al paragrafo 3.2.3 della relazione di accompagnamento del Gestore, risulta che:

- I **COI_{exp TV, a}** per un importo pari a euro 564.496 nel 2022 e 870.402 nelle annualità successive, sono la previsione di spesa collegata ad interventi di miglioramento e potenziamento del servizio di raccolta differenziata. Tra questi la gestione del centro di raccolta in loc. S. Jacopo ed il potenziamento del servizio di raccolta stradale con cassonetti a postazione integrata (nord engineering). Associato a tale componente previsionale si stabilisce il seguente *target*: aumento 0,5% RD rispetto al 2020, certificato nel valore del 63,16%;
- I **COI_{exp TF, a}** per un importo pari a euro 57.541,12 sono la previsione di spesa collegata ad interventi di miglioramento della qualità del servizio di spazzamento. Associato a tale componente previsionale si stabilisce il seguente *target*: Aumento dei quantitativi di raccolta dei rifiuti da spazzamento EER 20.03.03 pari allo 5%.

L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del suddetto obiettivo

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR_a**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **ARSC_a**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b_a** , nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **$b_a (1+\omega_a)$** e, per farlo, deve valorizzare il parametro **ω_a** nell'intervallo [0.1,0.4] secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω_a** , questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b_a** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **$\gamma_{1,a}$** e **$\gamma_{2,a}$** in merito:

- **$\gamma_{1,a}$** : al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

- **$\gamma_{2,a}$** : rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **$\gamma_{1,a}$** : ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2020, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2020 fosse almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana che fissa al 2020 l'obiettivo del 70%;
- Per il **$\gamma_{2,a}$** : al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Le frazioni prese in considerazione sono state le seguenti, che da sole rappresentano la quasi totalità della RD: 1) FORSU (escluso il verde per il quale difficilmente vi sono le informazioni in ordine alla frazione estranea); 2) Carta Selettiva; 3) Carta Congiunta; 4) Plastica e Lattine; 5) Vetro, plastica e Lattine (laddove vi sia

ancora il vpl); 6) Plastica; 7) Vetro; 8) Ingombranti. Per ciascuna frazione, come riportato nella tabella successiva, è stata fissata la percentuale di frazione estranea massima, come valore di ingresso al sistema incentivante/penalizzante, oltre il quale il giudizio è del tutto insoddisfacente (valore minimo del coefficiente pari a -0,3), tenendo tuttavia presente che il giudizio finale sul coefficiente viene effettuato come media ponderata dei valori di frazione estranea rilevati nelle singole frazioni prese in esame:

FRAZIONE MERCEOLOGICA	% FRAZIONE ESTRANEA MASSIMA	RIFERIMENTI
FORSU (F)	10%	VALUTAZIONI ATO RISPETTO ALLA QUALITÀ MEDIE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI
CARTA SELETTIVA (CS)	4%	2° FASCIA - SELETTIVA COMIECO
CARTA CONGIUNTA (CC)	6%	2° FASCIA - CONGIUNTA COMIECO
PLASTICA E LATTINE (MML)	22%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL)	13%	
PLASTICA (P)	20%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO (V)	4%	4° FASCIA Co.RE.VE.
INGOMBRANTI (ING)	75%	

Per l'ambito tariffario sono state espresse le seguenti valutazioni:

	VALUTAZIONE
$\gamma_{1,a}$	INSODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	SODDISFACENTE

Rispetto alle suddette valutazioni i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22
$\gamma_{2,a}$	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

5.4.1 Determinazione del fattore b

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, anche ai fini della determinazione del fattore b , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ($\gamma_{1,a}$)	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE E RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ($\gamma_{2,a}$)	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$

	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$
--	---------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore b , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0.55	0.55	0.55	0.55

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ω_a	0.3	0.3	0.3	0.3

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno (a) del secondo periodo regolatorio 2022-2025, le componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totT,a}$ riferite alle annualità pregresse, distinte tra parte variabile (art. 18 del MTR-2) e parte fissa (art. 19 del MTR-2), sono riportate nella tabella successiva:

CONGUAGLI - RC																				
	2022					2023					2024					2025				
	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
Quota residua relativa a RCND _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}	111.417	-	-	111.417	-	111.417	-	-	111.417	-										
conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	122.758	-	-	-	-	122.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento COS _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Scostamento COV _{exp,TV}	132.301	-	-	132.301	119.028	132.301	-	-	132.301	582.523										
Recupero CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TV}																				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,TV}																				
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)																				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)		-	-	-		-	-	-	-	209.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{Tot,TV,a}	243.718	-	-	243.718	241.786	243.718	-	-	243.718	914.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2022					2023					2024					2025				
	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
Quota residua relativa alle componenti RCU _T	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	273.947	-	-	273.947	-	273.947	-	-	273.947	-	134.409	-	-	134.409	-	-	-	-	-	-
Scostamento COV _{exp,T}	53.869	-	-	53.869	-	53.869	-	-	53.869	-										
Recupero CO _{exp,T}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,T}																				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,T}																				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	1.251.801	-	-	1.251.801	1.675.270	-	-	-	-	221.091.8755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{Tot,T,a}	1.031.723	-	-	1.031.723	1.675.270	220.078	-	-	220.078	221.092	134.409	-	-	134.409	-	-	-	-	-	-

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del quadriennio 2022-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nella successiva tabella:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERAb363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI																				
	2022					2023					2024					2025				
	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
CRT _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CTS _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	474.484	-	-	-	-	474.484	-	-	-	-
CTR _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRD _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{exp,116,TV,a}																				
CQ _{expTV,a}																				
CO _{expTV,a}																				
b																				
AR _a																				
b(AR _a)																				
b																				
ω _a																				
b(1+ω _a)																				
AR _{sc,a}																				
b(1+ω _a)AR _{sc,a}																				
Quota residua relativa a RCND _{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Quota residua relativa alle componenti RCU _{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Scostamento COV _{expTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582.523										
Recupero CO _{exp,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TV}																				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TV}																				
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)																				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{totTV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914.386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA indebitabile - PARTE VARIABILE					-					-					-					-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE										-										-
detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/RIF -parte variabile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914.386	474.484	-	-	474.484	-	474.484	-	-	474.484	-

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERAb363/2021/R/RIF PER I COSTI FISSI																				
	2022					2023					2024					2025				
	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Reti Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
CSL _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CARC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CGG _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDD _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO _{AL,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amm _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acc _a	-	-	-	-	4.425.031	-	-	-	-	2.261.265	-	-	-	-	2.837.873	-	-	-	-	2.837.873
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	4.425.031	-	-	-	-	2.261.265	-	-	-	-	2.837.873	-	-	-	-	2.837.873
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.593	-	-	120.593	-	123.989	-	-	123.989	-
RUC _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK _{prop,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK _a	-	-	-	-	4.425.031	-	-	-	-	2.261.265	120.593	-	-	120.593	2.837.873	123.989	-	-	123.989	2.837.873
CO _{exp,116,TF,a}																				
CQ _{expTF,a}																				
CO _{expTF,a}																				
Quota residua relativa alle componenti RCU _f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Scostamento COV _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
Recupero CO _{exp,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente CQ _{exp,TF}																				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente CO _{exp,116,TF}																				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC _{totTF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA indebitabile - PARTE FISSA					-					-					-					-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA										-					-					-
detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/R/RIF -parte fissa	-	-	-	-	4.425.031	-	-	-	-	2.261.265										

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Avendo registrato nell’ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC ritiene di non fare istanza di superamento del limite ma, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere alla rimodulazione fra le diverse annualità del PEF ed al loro parziale recupero (solo parte riferita al Gestore) in misura pari a quanto di seguito indicato, avendo verificato con il Comune il permanere dell’equilibrio economico finanziario:

Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) o istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2

2022					2023					2024					2025				
SUPERAMENTO DEL LIMITE?					SI					SI					SI				
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2					NO					NO					NO				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$)					4.064.283					7.247.795					7.084.984				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE VARIABILE					4.064.283					7.247.795					7.084.984				
delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) - PARTE FISSA					-					-					-				

2022					2023					2024					2025				
Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE	2.035.810		2.035.810	2.028.473	5.113.735			5.113.735	2.134.060	5.655.068			5.655.068	1.429.916	3.307.479			3.307.479	1.429.916
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	-		-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	2.035.810	-	2.035.810	2.028.473	5.113.735	-	-	5.113.735	2.134.060	5.655.068	-	-	5.655.068	1.429.916	3.307.479	-	-	3.307.479	1.429.916
COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					-					COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					-				

Recupero negli anni successivi della ($\sum Ta - \sum Tmax$) c. 4.5 MTR-2

2022					2023					2024					2025				
Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa	Refi Ambiente	0	0	totale Gestori	Pisa
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE					2.035.810			2.035.810	-	5.113.735			5.113.735	-	5.655.068			5.655.068	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA					-			-	-	-			-	-	-			-	-
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE					2.035.810	-	-	2.035.810	-	5.113.735	-	-	5.113.735	-	5.655.068	-	-	5.655.068	-

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	35.911,53 €	33.267,75 €	33.267,75 €	33.267,75 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE VARIABILE	755.501,13 €	448.575,40 €	448.575,40 €	448.575,40 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE	791.413 €	481.843 €	481.843 €	481.843 €
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	36.345,07 €	37.969,42 €	37.969,42 €	37.969,42 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	764.621,87 €	511.971,49 €	511.971,49 €	511.971,49 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	800.967 €	549.941 €	549.941 €	549.941 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	1.592.380 €	1.031.784 €	1.031.784 €	1.031.784 €

Riguardo al contributo MIUR, si specifica che, come comunicato dal Comune, il dato si riferisce a quello dell'anno 2020 per le tariffe 2022 e a quello dell'anno 2021 per le tariffe 2023, 2024 e 2025.

DETERMINA
nr. 39-DG del 05.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Pisa** in applicazione del MTR-2 ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 05.05.2022

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **05.05.2022** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.
